

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q),
della legge 22 aprile 2021, n. 53)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 maggio 2022)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D179/22

Roma, 6 maggio 2022

Cara Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2022, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Buona sera

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In via preliminare si evidenzia che l'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo relativo al recepimento in oggetto verrà trasmesso, previa approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come richiamato anche dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Al fine di illustrare lo schema di decreto legislativo all'esame occorre premettere che il regolamento (UE) /2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Con lo schema di decreto legislativo allegato, si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture. Fondamentale risulta anche prevedere la registrazione delle strutture che detengono i suddetti animali nonché l'identificazione degli stessi, come già previsto nello schema di decreto legislativo -Sistema di identificazione e registrazione di cui al Regolamento 2035/2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. Si fa presente, inoltre, che nel Manuale operativo che sarà elaborato ai sensi dell'art. 23, comma 1 del citato schema di decreto legislativo per la gestione del Sistema Identificazione e Registrazione degli animali sono previste diverse modalità operative che disciplinano il settore preso adesso in esame.

È opportuno precisare che nello schema di decreto si è cercato di tenere conto anche delle osservazioni, commenti e istanze acquisite dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, in seguito alla consultazione degli *stakeholders* nel 2021 e nel 2022

Posto quanto sopra nello schema di decreto all'esame vengono prese in considerazione le lettere a), b), n), o), p), q) previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, recante delega al Governo all'adozione di principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del regolamento 2016/429. Sono stati presi in considerazione infatti la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica. Particolare attenzione viene posta alla formazione periodica (lettera n) degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute.

Sebbene la lettera q) della legge delega 53/2021, preveda ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, ragionevolmente si è ritenuto opportuno regolamentare il settore prevedendo specifiche norme per taluni stabilimenti, come ad esempio i giardini zoologici (d. lgs. 73/2005 – Attuazione della Direttiva 1999 n. 22 CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Per poter armonizzare e semplificare la complessa vigente normativa del settore è stato necessario coinvolgere il Ministero della Transizione Ecologica (MITE).



Per quanto riguarda l'impostazione del testo, si è provveduto a predisporre un documento che potesse ricomprendere, sostituire e semplificare altre norme già presenti ma frammentate, non complete e non aggiornate.

In particolare lo schema è composto da 19 articoli. Considerata la complessità della materia trattata si è reso necessario rinviare a due successivi decreti interministeriali la disciplina di dettaglio tecnico.

Art. 1

Stabilisce i principi generali e le finalità dell'atto normativo, fornendo l'ambito di applicazione e le definizioni che richiamano le nuove norme in vigore, uniformando le stesse allo schema di decreto legislativo I&R (Identificazione e registrazione).

Art. 2 individua le autorità competenti

Art. 3

Riporta i divieti di nuova introduzione legati alla detenzione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi prelevati in natura. Nel testo sono inoltre previste le deroghe al suddetto divieto per le strutture autorizzate e registrate.

Art. 4

Riprende i divieti, già presenti nella legge 150/92 e nel DM 19 aprile 1996 implementandone la portata anche ad animali diversi da mammiferi e rettili. Definisce le deroghe, anch'esse già presenti nelle norme di cui sopra, prevedendo una sostanziale differenza in materia di circhi, anche in conformità alla delega del 2017 relativa alla graduale dismissione dell'uso di animali nei circhi.

Art. 5

Stabilisce un elenco di animali da compagnia selvatici ed esotici di cui all'Allegato I del Reg 429/2016 detenibili, commercializzabili e importabili, da individuare con un decreto interministeriale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che sarà predisposto sulla base delle ultime evidenze scientifiche. Decorso inutilmente tale termine, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/429.

Art. 6

Definisce le disposizioni e i vincoli per i detentori di animali di specie selvatica. In particolare, prevede la sterilizzazione o altri metodi utili per il controllo delle nascite e le misure per impedire la fuga degli esemplari. Inoltre focalizza l'attenzione sul rispetto delle esigenze fisiche ed etologiche delle diverse specie detenute per garantirne il benessere (corretta alimentazione, vigilanza sanitaria permanente, arricchimenti ambientali ecc.). Al comma 3 si evidenzia che verrà completato l'elenco allegato al decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996 relativo alle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

Nel presente articolo, inoltre, è richiamata l'identificazione e registrazione non solo delle strutture che detengono gli animali ma anche degli animali ivi detenuti, ciò consentirà di avere un controllo delle movimentazioni (in entrata e uscita) di tali animali, di effettuare indagini epidemiologiche in casi di focolai di malattie animali o zoonosi e un controllo per la sicurezza alimentare (sono stati registrati casi in cui animali detenuti in queste strutture sono entrati nei circuito alimentare). Inoltre, lo stesso sistema di identificazione è stato richiamato per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti al fine di impedire l'introduzione di ulteriori animali.



Art. 7

Definisce le modalità di commercializzazione transitorie degli animali dalla pubblicazione del decreto.

Art. 8

Stabilisce che con decreto del Ministero della salute saranno definite le caratteristiche minime strutturali e funzionali degli stabilimenti necessarie a garantire la sicurezza, la tutela e il benessere degli animali ivi presenti.

Art. 9

Il Ministero della salute definisce le modalità operative della formazione degli operatori, proprietari o detentori di animali esotici, selvatici e da compagnia con apposito manuale operativo. Al riguardo si evidenzia che Centri di Referenza Nazionale (CdRN), localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, rappresentano uno strumento operativo di elevata e provata competenza, nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica. Le loro funzioni, in base all'art.2 del D. M. 4 ottobre 1999, sono finalizzate, tra l'altro, a:

- confermare, ove previsto, la diagnosi effettuata da altri laboratori;
- attuare la standardizzazione delle metodiche di analisi;
- avviare idonei "ring test" tra gli IZS.;
- utilizzare e diffondere i metodi ufficiali di analisi;
- predisporre piani d'intervento;
- collaborare con altri centri di referenza comunitari o di paesi terzi;
- fornire, al Ministero della Salute, assistenza e informazioni specialistiche.

I Centri di referenza nazionali sono veri e propri centri di eccellenza per l'intero sistema sanitario nazionale e per le Organizzazioni Internazionali con le quali collaborano.

I CdRN sono altresì punto di riferimento delle Organizzazioni Internazionali, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale e l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Tali Organizzazioni chiedono, infatti, ai Centri di Referenza di mettere a disposizione le tecnologie, i servizi, i prodotti diagnostici e profilattici, e la formazione per sostenere la crescita dei Paesi membri.

Si fa presente che per la predisposizione del decreto di cui al comma 1 saranno sentite anche le società scientifiche.

Art. 10

Consente di applicare le norme sanitarie di prevenzione in tutte le strutture che detengono animali selvatici ed esotici, nel pieno concetto di One-Health.

Art. 11

Viene esplicitata la necessità di identificare gli animali prima della cessione/vendita anche se fatte attraverso siti internet. Inoltre, al fine di ridurre il rischio di malattie infettive e tutelare il benessere degli animali viene fatta specifica richiesta di certificato medico veterinario per gli animali oggetto di cessione.

Art. 12

Prima di illustrare l'articolo all'esame si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. La legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", con



l'art. 1 ha inserito nel codice penale il titolo IX bis - dei delitti contro il sentimento per gli animali - che contempla i seguenti reati:

- uccisione di animali
- maltrattamento di animali
- impiego di animali in spettacoli o manifestazioni vietate
- impiego di animali in combattimenti

Inoltre ha stabilito che, in caso di condanna per i delitti di cui al punto 1, deve sempre essere disposta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato ed ha modificato l'art. 727 dello stesso codice, concernente l'abbandono e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Sebbene l'art. 727 c.p. non preveda uno specifico provvedimento di confisca, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, risultando reato, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, n. 2 del codice penale, per il quale deve sempre essere ordinata la confisca degli animali la cui detenzione costituisce reato, a meno che essi non appartengano a persone estranee. Il codice di procedura penale prevede che il sequestro degli animali si differenzi, a seconda delle finalità, in:

- sequestro preventivo, ex art. 321, per salvaguardarne le condizioni di salute e il benessere
- sequestro probatorio, ex art. 354, nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova.

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

L'articolo all'esame nasce dalla esigenza – correlata alla impostazione dello schema di provvedimento all'esame e delle previsioni contenute negli altri due decreti legislativi da adottarsi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 del 2021- di modificare l'impostazione prevista dal decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, di attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge n. 189 del 2004. Si procede quindi ad accertare, con una presa d'atto del Ministero, che le associazioni, che intendono essere individuate come soggetti idonei per l'affidamento di animali oggetti di provvedimento di sequestro o confisca dispongano in forma permanente di stabilimenti presenti in BD, e quindi in possesso di tutti i requisiti previsti per legge, con i quali le medesime Associazioni si possono consorzicare per gestire animali sequestrati o confiscati per maltrattamento. Diversamente il sopra citato decreto ministeriale prevede solo il riconoscimento delle Associazioni – senza alcun riferimento al collegamento tra le stesse e gli stabilimenti autorizzati dove dovranno essere custoditi gli animali. Ciò comporta il rischio che gli animali affidati alle Associazioni possono essere custoditi in stabilimenti non idonei, con grave rischio per la salute e il benessere animale.

Art 13

Riguarda la custodia degli animali

Art. 14

Reca l'apparato sanzionatorio come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera p) della legge delega n. 53 del 2021.

Art. 15

Modifica e inasprisce le sanzioni previste all'articolo 727-bis del Codice penale, in linea con quanto previsto dalla legge delega 53/2021. Tale previsione è stata predisposta unitamente agli Uffici tecnici del MITE competenti per lo specifico settore.



Art. 16

Reca le abrogazioni funzionali alla attuazione del provvedimento all'esame.

Art. 17

Con le disposizioni finali si introducono modifiche alla legge n. 150 del 1992 nonché la legge n. 178 del 2020.

Art- 18

Dispone la clausola di invarianza finanziaria



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o) p) e q);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e, in particolare, gli articoli 268 e 289;



Visto il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine



animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, l'articolo 17, relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182, laddove attribuisce alla Sanità militare l'applicazione delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nonché la responsabilità in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare l'articolo 47, che prevede la possibilità di trasmissione di dichiarazioni per via telematiche se conformi all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e l'articolo 76, inerente alle norme penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533, laddove prevede che gli organi del servizio veterinario militare provvedono, tra l'altro, alla medicina legale, alla sanità pubblica e polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003 recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.52 del 4 marzo 2003;

Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante "*Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014)*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206;

Sentite le Associazioni di categoria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:

- a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
- b) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
- c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie



- (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originarie;
- d) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
 - e) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana;
 - f) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
 - g) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;
 - h) immissione: qualsiasi azione di reintroduzione e ripopolamento di esemplari di popolazioni non autoctone.

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) specie selvatiche autoctone: specie di fauna di cui al comma 2 lettera d);
- b) specie selvatiche esotiche: specie di fauna di cui al comma 2 lettera e);
- c) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencate nel decreto di cui all'articolo 5;
- d) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
- e) rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
- f) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari.

ART. 2
(Autorità competenti)

1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, responsabile:

- a) delle misure per il controllo e la riduzione delle malattie negli animali selvatici, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
- b) delle misure da adottare, in materia di benessere degli animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia, per la tutela e il rispetto etologico delle varie specie ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
- c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.



2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i Servizi veterinari delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità sanitarie locali di seguito denominate "ASL", e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

ART. 3

(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:

- a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
- b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
- c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
- d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
- e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
- f) agli insetti;
- g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
- h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformità alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.

ART. 4

(Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.

2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre l'elenco di tali esemplari.

3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti:



- a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
- b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
- c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL competente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;
- d) mostre faunistiche permanenti nonché le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;
- e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio;
- f) centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone;
- g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
 - 1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
 - 2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - 3) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
 - 4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura. Il decreto stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalità di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.

7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



ART. 5
(Elenco delle specie di animali da compagnia)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.

2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche.

ART. 6
(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica)

1. I detentori di animali di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.

2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 sono tenuti a farne denuncia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalità:

- a) gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica;
- b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c): alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3;
- c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4;
- d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: al Ministero della salute, o all'ASL territorialmente competente o al Comune in base alla precedente autorizzazione ai fini dell'integrazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6;
- e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6.



3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, denunciano alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica, può autorizzare la detenzione degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneità delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonché della compatibilità con la detenzione in cattività e dell'idoneità delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalità di confinamento.

4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione alle nuove specie introdotte. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

6. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. È fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 7 (Disposizioni per detentori)

1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

ART. 8 (Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali)

1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali dei precedenti articoli ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g).

2. Gli stabilimenti già autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.



3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1, è una violazione punibile dall'Autorità competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.

ART. 9

(Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)

1. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i centri di referenza nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.
2. Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 1, è a carico degli operatori stessi.

ART. 10

(Vigilanza sanitaria)

1. Ai soggetti di cui al presente decreto si applicano le norme vigenti di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in caso di episodi di mortalità la cui causa non è certa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

ART. 11

(Vendita a distanza al pubblico)

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

ART. 12

(Individuazione delle associazioni e degli enti)



1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.

2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dello stabilimento;
- b) nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dell'Associazione;
- c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
- d) atto costitutivo dell'Associazione;
- e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione;
- f) codice fiscale dell'Associazione;
- g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a:
 - 1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
 - 2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose;
- l) numero associati;
- m) relazione sulle attività già svolte.

3. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute, che, in caso di assenza procede alla revoca del riconoscimento.

5. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformità al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.

6. La ripartizione di cui al comma 5, è effettuata, il 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e sarà corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

7. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 5, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART 13.
(Custodia degli animali)



1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:

- a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
- b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
- d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie;
- e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non più rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.

2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.

3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.

4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica

5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

ART. 14 (Sanzioni)

1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorità competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso venga accertata la non idoneità delle modalità di detenzione o si verifichino riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.



2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 6, commi 2, lettere b) e c), 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 è sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a 5.000 euro.

ART. 15

(Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale.)

1. All'articolo 727-bis del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.”.

ART. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- b) il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito con modificazione dalla legge 1° agosto 2003, n.213 recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
- c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.

ART. 17

(Disposizioni finali)

1. Il comma 8, dell'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: *“8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, è disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalità di iscrizione e cancellazione. La commissione*



scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.”.

2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 755, sostituire le parole “*centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150*” con le seguenti “*centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150*”;

b) il comma 756, è sostituito dal seguente: “*756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.*”.

ART.18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. 290/CL

Roma, 6.05.2022

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

OGGETTO: Decreto Legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto si restituisce il testo bollinato e la relazione tecnica debitamente verificata.

Il Capo dell'Ufficio
Pres. Gerardo Mastrandrea



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata N. 96531
Allegati:1
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Schema del decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce l'atto bollinato unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE, PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZOONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

| | |
|--|--|
| <p>Premessa Con lo schema di decreto legislativo allegato, si applicano le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture</p> | |
| ARTICOLO | |
| ART. 1 | <p>Stabilisce i principi generali e le finalità dell'atto normativo, fornendo l'ambito di applicazione e le definizioni i.</p> |
| ART. 2 | <p>Individua quali autorità competenti nei settori della sanità animale in conformità a quanto previsto nell'articolo 2, del d.lgs. 27/2021 il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i servizi veterinari delle regioni e province autonome e le ASL.</p> <p>L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate, in quanto autorità competenti svolgeranno le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, infatti, a tal proposito si evidenzia che non viene modificato in alcun modo l'attuale apparato dei controlli già previsto dal d.lgs. n. 27 del 2021. Ciò che determina l'invarianza finanziaria. I capitoli di bilancio del Ministero della salute sono il 5390 e il 5391. Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria. Per quanto riguarda le ASL si evidenzia che tale attività viene svolta dalle strutture competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto rientra nella attività ordinaria e che non si tratta di un nuovo adempimento. Relativamente al Ministero dell'interno, al MISE ed al MIPAAF si fa presente che hanno in materia competenze ordinarie ed istituzionali</p> |
| | <p>Disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p> |



| | | |
|----------------------|---|--|
| | <p>Riporta i divieti di nuova introduzione legati alla detenzione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi prelevati in natura. Nel testo sono inoltre previste le deroghe al suddetto divieto per le strutture autorizzate e registrate.</p> | <p>fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.</p> |
| <p>ART. 3</p> | <p>Riprende i divieti, già presenti nella legge 150/92 e nel DM 19 aprile 1996 implementandone la portata anche ad animali diversi da mammiferi e rettili. Definisce le deroghe, anch'esse già presenti nelle norme sopra citate, prevedendo una sostanziale differenza in materia di circhi, anche in conformità alla delega del 2017 relativa alla graduale dismissione dell'uso di animali nei circhi.</p> | <p>L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria</p> <p>Ripropono quanto disposto dall'articolo 6 della legge 150/1992, senza attribuire nuove competenze e razionalizzando il sistema di autorizzazione alla detenzione di animali pericolosi.</p> <p>In particolare, la norma prevede che il divieto di detenzione non si applica agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente ed ai seguenti stabilimenti, per ognuno dei quali vengono forniti i seguenti chiarimenti:</p> <p>a) Giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73.</p> <p>Non è previsto il rilascio di un titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi.</p> <p>Il d.lgs. 73/2005 prevede che la licenza di giardino zoologico costituisca titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi (in sostituzione della dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 6, comma 6, lettera a) della legge 150/1992); la licenza è rilasciata dal MITE a seguito di istruttoria con ispezione in loco: le strutture richiedenti la licenza pagano una tariffa ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 73/2005; pertanto, la norma dello schema di decreto legislativo non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, le uniche attività da svolgere</p> |
| <p>ART 4</p> | | |



ricadono già entro l'istruttoria esistente per il rilascio della licenza di giardino zoologico.

b) Stabilimenti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Non è previsto il rilascio di un titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi.

Questi stabilimenti sono autorizzati alla ricerca ed alla sperimentazione dal Ministero della salute ai sensi del d.lgs. 26/2014; uno dei parametri di valutazione già esistenti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal d.lgs. 26/2014 è la verifica della detenzione degli animali in condizioni di sicurezza, isolamento, impossibilità di fuga, e cioè dei medesimi parametri per la detenzione degli animali pericolosi; pertanto, la norma dello schema di decreto legislativo non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, le uniche attività da svolgere sono quelle che ricadono già entro l'istruttoria esistente per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e la sperimentazione.

c) Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 ed all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, d'intesa con le aziende sanitarie competenti per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4.

La norma riprende quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, lettera a) della legge 150/1992, nel quale è già previsto che le aree protette siano dichiarate idonee alla detenzione di animali pericolosi dalla Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150; la predetta Commissione è inquadrata entro la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del MITE ed effettua già le istruttorie concernenti il rilascio dell'idoneità. La norma dello schema di decreto legislativo stabilisce che il provvedimento



di autorizzazione sia rilasciato dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (competente alla supervisione delle aree protette) e non dalla Commissione, confermando - allo stesso tempo - il ruolo già esistente della Commissione CITES nell'istruttoria; pertanto, non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, tutte le attività ricadono entro l'istruttoria già esistente per il rilascio dell'idoneità. Le aziende sanitarie svolgono già oggi attività di sorveglianza sanitaria dei concentramenti di animali.

d) mostre faunistiche permanenti, nonché le esibizioni di cui al decreto ministeriale recante manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione, citato in premessa autorizzati dalle Prefetture-UTG territorialmente competenti, d'intesa con le aziende sanitarie competenti per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4 e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG.

La norma riprende quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, lettera b) della legge 150/1992, nel quale è già previsto che le Prefetture-UTG rilascino ai circhi ed alle mostre faunistiche permanenti o viaggianti la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi; pertanto, non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, tutte le attività ricadono entro l'istruttoria già esistente per il rilascio dell'idoneità. Le aziende sanitarie svolgono già oggi attività di sorveglianza sanitaria dei concentramenti di animali. L'articolo 6, comma 6, dello schema di decreto legislativo, peraltro, dispone che circhi e mostre faunistiche viaggianti non possano acquisire animali di specie pericolose in aggiunta a quelli già posseduti ed, inoltre, che quelli già in possesso non possano riprodursi; di conseguenza, non è previsto il rilascio di nuove autorizzazioni per circhi e mostre faunistiche viaggianti e, quindi, non sono previste nuove attività per le Prefetture-UTG (la cui attività, pertanto, è limitata alle mostre faunistiche permanenti ed alle esibizioni).



e) Stabilimenti di cui agli articoli 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 ed al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con le autorità sanitarie competenti per territorio.

Non è previsto il rilascio di un titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi.

Questi stabilimenti sono autorizzati dal MITE ai sensi del d.lgs. 230/2017, con istruttoria ed ispezione in loco per le quali è previsto il pagamento di una tariffa ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 230/2017; uno dei parametri di valutazione già esistenti per il rilascio del permesso o autorizzazione previsto dal d.lgs. 230/2017 è la verifica della detenzione degli animali in condizioni di sicurezza, isolamento, impossibilità di fuga, e cioè dei medesimi parametri per la detenzione degli animali pericolosi; pertanto, la norma dello schema di decreto legislativo non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, tutte le attività ricadono entro l'istruttoria già esistente per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dal regolamento (UE) n. 1143/2014 ed al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

f) Centri di recupero per animali selvatici in difficoltà ed allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone;

La disposizione è analoga a quella già in vigore e cioè l'articolo 6, comma 1, della legge 150/1992; si tratta di esclusione ex lege dal divieto di detenzione, per cui non è previsto il rilascio di uno specifico titolo autorizzativo né la relativa istruttoria.

g) I seguenti rifugi per animali sequestrati o confiscati:

i. Centri attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

ii. Centro attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;



| | | |
|---------|--|---|
| | | <p>iii. Reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;</p> <p>iv. Centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.</p> <p>Si tratta di esclusione ex lege dal divieto di detenzione, per cui non è previsto il rilascio di uno specifico titolo autorizzativo né la relativa istruttoria.</p> |
| ART. 5. | <p>Stabilisce un elenco di animali da compagnia selvatici ed esotici di cui all'Allegato I del Reg 429/2016 detenibili da individuare con un decreto interministeriale che sarà predisposto sulla base delle ultime evidenze scientifiche.</p> | <p>L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria</p> |
| ART. 6 | <p>Definisce le disposizioni e i vincoli per i detentori di animali di specie selvatica. In particolare, prevede la sterilizzazione o altri metodi utili per il controllo delle nascite e le misure per impedire la fuga degli esemplari. Inoltre focalizza l'attenzione sul rispetto delle esigenze fisiche ed etologiche delle diverse specie detenute per garantirne il benessere (corretta alimentazione, vigilanza sanitaria permanente, arricchimenti ambientali ecc.). Al comma 3 si evidenzia che verrà completato l'elenco allegato al decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996 relativo alle specie animali che possono costituire</p> | <p>L'attuazione di questa disposizione, che prevede obblighi a carico dei privati, è ad invarianza finanziaria.</p> |



| | | |
|---------------|---|--|
| | <p>pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.</p> <p>Nel presente articolo, inoltre, è richiamata l'identificazione e registrazione non solo delle strutture che detengono gli animali ma anche degli animali ivi detenuti, ciò consentirà di avere un controllo delle movimentazioni (in entrata e uscita) di tali animali, di effettuare indagini epidemiologiche in casi di focolai di malattie animali o zoonosi e un controllo per la sicurezza alimentare (sono stati registrati casi in cui animali detenuti in queste strutture sono entrati nel circuito alimentare). Inoltre, lo stesso sistema di identificazione è stato richiamato per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti al fine di impedire l'introduzione di ulteriori animali.</p> | |
| ART.7 | Definisce le modalità di commercializzazione transitorie (1 anno) dalla pubblicazione del decreto. | L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria |
| ART.8 | Stabilisce che con decreto del Ministero della salute saranno definite le caratteristiche minime strutturali e funzionali degli stabilimenti necessarie a garantire la sicurezza, la tutela e il benessere degli animali ivi presenti. | L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria |
| ART.9 | Il Ministero della salute definisce le modalità operative della formazione degli operatori, proprietari o detentori di animali esotici, selvatici e da compagnia con apposito manuale operativo. | L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria. Infatti i corsi di formazione sono a carico degli operatori. |
| ART.10 | Consente di applicare le norme sanitarie di prevenzione in tutte le strutture che detengono animali selvatici ed esotici, nel pieno concetto di One-Health. | Tale attività viene svolta dalle strutture competenti delle ASL, con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto rientra nella attività ordinaria. Non si tratta di un nuovo adempimento |
| ART.11 | Viene esplicitata la necessità di identificare gli animali prima della cessione/vendita anche se fatte attraverso siti internet. Inoltre, al fine di ridurre il rischio di malattie infettive e tutelare il benessere degli animali viene fatta specifica richiesta di certificato medico veterinario per gli animali oggetto di cessione. | L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria |



| | | |
|----------------------|---|--|
| <p>ART.12</p> | <p>L'articolo all'esame nasce dalla esigenza – correlata alla impostazione dello schema di provvedimento all'esame e delle previsioni contenute negli altri due decreti legislativi da adottarsi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 del 2021- di modificare l'impostazione prevista dal decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, di attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge n. 189 del 2004. Si procede quindi ad accertare, con una presa d'atto del Ministero, che le associazioni, che intendono essere individuate come soggetti idonei per l'affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca dispongano in forma permanente di stabilimenti presenti in BD, e quindi in possesso di tutti i requisiti previsti per legge, con i quali le medesime Associazioni si possono consorziane per gestire animali sequestrati o confiscati per maltrattamento. Diversamente il sopra citato decreto ministeriale prevede solo il riconoscimento delle Associazioni – senza alcun riferimento al collegamento tra le stesse e gli stabilimenti autorizzati dove dovranno essere custoditi gli animali. Ciò comporta il rischio che gli animali affidati alle Associazioni possono essere custoditi in stabilimenti non idonei, con grave rischio per la salute e il benessere animale.</p> | <p>Attualmente, con il decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006 si procede al riconoscimento delle Associazioni – senza alcun riferimento al collegamento tra le stesse e gli stabilimenti autorizzati dove dovranno essere custoditi gli animali, mentre con la previsione all'esame, al fine di evitare gravi rischi per la salute e il benessere animale si procede ad effettuare un collegamento tra associazione e stabilimento autorizzato. Ciò sarà inserito nel portale istituzionale del Ministero della salute che già reca l'elenco degli stabilimenti autorizzati.</p> <p>In particolare, il comma 5 prevede che per le finalità di cui all'articolo 12 il Ministero della salute provvede annualmente a ripartire tra le Associazioni e gli enti riconosciuti per la custodia di animali le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.</p> <p>Al riguardo si sottolinea che la suddetta riassegnazione non è di nuova introduzione in quanto già prevista dal DM 2 novembre 2006 di cui l'articolo 17 del presente schema prevede il superamento in quanto norma di attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 189 del 2004.</p> <p>Attualmente le entrate derivanti dalle suddette sanzioni sono versate per la riassegnazione sul Capo XX, Capitolo 2582, articolo 21 – tesoreria centrale IT32V 01000 03245 348 0 20 2582 21.</p> |
| <p>ART.13</p> | <p>Dispone in materia di esemplari delle specie che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo e sono custoditi unicamente presso rifugi per animali che garantiscono il benessere dell'animale</p> | <p>Si rileva che a legislazione vigente i centri sono già attivi ai sensi della legge n. 178 del 2020 e che nell'arma dei carabinieri sono già presenti a legislazione vigente i reparti per la biodiversità. A tal riguardo si rileva che con decreto legislativo 177 del 2016 recante <i>“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”</i>, è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.</p> |



| | | |
|---------|--|--|
| | | <p>Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende anche il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi. <u>Pertanto la disposizione non prevede oneri a carico della finanza pubblica.</u></p> |
| ART 14 | Reca l'apparato sanzionatorio come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera p) della legge delega n. 53 del 2021. | Si tratta di sanzioni che si inseriscono in una attività di vigilanza ordinaria dell'Amministrazione che la stessa avrebbe svolto comunque, trattandosi infatti di stabilimenti presenti nel territorio. |
| ART.15 | Modifica e inasprisce le sanzioni previste all'articolo 727-bis del Codice penale, in linea con quanto previsto dalla legge delega 53/2021. | Si tratta solo di rimodulazione delle sanzioni e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| ART. 16 | Stabilisce le sanzioni per gli illeciti di cui al DPR 357/97. | Si introducono nuove sanzioni |
| Art.17 | Prevede tra le disposizioni finali la abrogazione delle norme nazionali incompatibili in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera a), comma 2 dell'art. 14 della legge n. 53 del 2021. | La disposizione avendo carattere ordinamentale non reca oneri a carico della finanza pubblica |
| Art.18 | Introduce, con le disposizioni finali, novelle alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178. | <p>La previsione contenuta nel comma 1 è ad invarianza finanziaria in quanto il registro che viene istituito rappresenta solo la migliore attuazione di quanto già previsto dal comma 8 dell'art. 5-bis della legge 150 del 1992 che dispone: "Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro."</p> |



| | | |
|---------|--|---|
| Art. 19 | Articolo relativo all'invarianza finanziaria | Le amministrazioni interessate eserciteranno le attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente |
|---------|--|---|

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

06/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



TAVOLA CONCORDANZA SEMPL. TRA DLVO E REGOLAMENTO (UE) 2016/429

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

In tabella sono riportate le principali concordanze tra il regolamento e lo schema di decreto in esame

| Schema Decreto legislativo | Regolamento UE 2016/429 |
|--|--|
| ART 1 (ambito di applicazione e definizioni) | |
| ART2. (autorità competenti) | Articolo 4, punto 55) |
| ART. 3 (Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi) | Articolo 1, comma 2, lettera b, punto i) (esercizio della delega di cui alla lettera q) della legge n. 53/2021) |
| ART. 4 (Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità) | Articolo 1, comma 2, lettera b, punto i) |
| ART. 5 (Elenco delle specie di animali da compagnia) | Allegato I |
| ART. 6 (Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica) | ----- |
| ART. 7 (Disposizioni transitorie per scorte commerciali) | ----- |
| ART. 8 (Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali) | ----- |
| ART. 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) | Articolo 13, comma 2 |
| ART. 10 (Vigilanza sanitaria) | Articolo 2, comma 1 |
| ART. 10 (Vigilanza sanitaria) | ----- |
| ART. 12 (Individuazione delle associazioni e degli enti) | ----- |



| | |
|---|---|
| ART 13. <i>(Custodia degli animali)</i> | |
| ART. 14 <i>(Sanzioni)</i> | ----- |
| ART. 15 <i>(Modifica dell' articolo 727-bis del Codice penale.)</i> | (esercizio della delega di cui alla lettera q) della legge n. 53/2021) |
| ART. 16 <i>(Disciplina sanzionatoria degli illeciti commessi in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).</i> | (esercizio della delega di cui alla lettera q) della legge n. 53/2021) |
| ART. 17 <i>(Abrogazioni)</i> | ----- |
| Art. 18 <i>(Disposizioni finali)</i> | ----- |
| ART.19 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i> | ----- |



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “Disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione **di animali della fauna selvatica ed esotica** e formazione, per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53”

Amministrazione competente: Ministero della salute

Indicazione del referente AIR dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 14 comma 2, lettere A), B) N), O) P) E Q), della legge di delegazione europea 2019/2020, per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”- Animal Health Law - AHL), applicabile a far data dal 21 aprile 2021.

Il testo è finalizzato all’armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali (per la gran parte già presenti nel nostro ordinamento, ma, aggiornati con questo provvedimento), alla corretta gestione sia da un punto di vista del benessere che della sanità animale, con particolare riferimento agli accertamenti post mortem da parte degli operatori e professionisti.

La necessità, di aggiornare i divieti di commercio, importazione e detenzione di animali, nasce dalla presenza di taluni vuoti, potenzialmente pericolosi, soprattutto, per quanto riguarda la mancata inclusione di specie di uccelli (casuari), pesci (squali) ed tutti gli ibridi (a titolo esemplificativo, come i savannah) negli elenchi di animali **non detenibili**, ai sensi della legge 150/92; altra considerazione, che è stata fatta, è legata all’assenza di una norma che limiti l’importazione, commercio e detenzione di specie alloctone, prelevate in natura dai luoghi di origine, con conseguenze negative

su sanità pubblica, sanità animale, benessere e tutela e conservazione delle specie in questione, ma, soprattutto, delle specie autoctone.

Si evidenzia, inoltre, che il commercio internazionale di animali, così incontrollato, può favorire l'introduzione di specie esotiche, nei nostri habitat i quali, non sempre, rispondono alle necessità biologiche e ambientali dei territori di origine ed alle esigenze etologiche degli animali stessi, inoltre, sovente queste specie sono pericolose per l'incolumità pubblica.

Tale traffico e detenzione illegale alimentano enormi interessi commerciali.

Lo schema di decreto che si propone, va a completare quanto previsto dal regolamento 429/2016 che è in corso di "trasposizione" nel nostro ordinamento attraverso due decreti legislativi, riguardanti sia la sanità animale e la prevenzione delle malattie sia l'identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali (sistema I&R) di cui al regolamento delegato 2035/2019.

Lo schema di decreto di cui si discorre, si raccorda alle norme testè elencate, prevedendo un miglioramento dell'interazione uomo-animale, la tutela del benessere animale e la salute umana, nonché le buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compreso il controllo delle cure.

Con l'abrogazione delle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria, adottato con il DPR 320/1954, diventa fondamentale il mantenimento, senza soluzione di continuità, della vigilanza veterinaria **permanente** nelle strutture che detengono animali selvatici e/o esotici, che in Italia, in molte realtà territoriali, sono rimasti fuori dal controllo veterinario.

A tal proposito, nel corso degli anni, si sono verificati episodi di introduzione di animali selvatici (daini, caprioli, cinghiali etc) i quali, detenuti in strutture zoologiche, sono stati destinati successivamente, al circuito alimentare umano, ad opera di agriturismi.

Tale mancanza di regolamentazione, ovviamente, ha rischiato di compromettere la sicurezza alimentare venendo meno i controlli di legge per quanto concerne l'uso di farmaci, l'igiene degli alimenti e, quindi, il controllo sanitario.

Per poter meglio evidenziare e comprendere le criticità sul campo, inerenti il settore di cui ci si sta occupando, è stato predisposto un tavolo di lavoro con i rappresentanti regionali veterinari, con l'ANMVI e vi è stato anche un confronto con la FNOVI e la LAV.

Inoltre, si ritiene che le misure, contenute nel provvedimento in oggetto, vadano ad incidere favorevolmente, armonizzandole, sulle norme del settore gestione animali selvatici ed esotici in cattività, utilizzando il sistema delle anagrafi, BDN, ed incidano, anche, sul controllo sanitario degli animali detenuti nelle varie strutture.

La detenzione e la conservazione di questi animali richiedono conoscenze specifiche che, allo stato attuale, non sempre si rinvencono nei detentori e negli operatori del settore. Da qui la necessità di prevedere dei programmi di formazione per la buona prassi di detenzione e conservazione.

Il quadro normativo, in oggetto, si completa, incardinandosi, al sistema di anagrafe e identificazione nazionale BDN, attraverso la registrazione di tutti gli stabilimenti, e l'identificazione, attraverso il microchip, di tutti gli animali ivi detenuti, per poter avere dati precisi sui luoghi di detenzione, sulle relative caratteristiche (aspetti direttamente collegati al benessere), sulla consistenza e specie degli animali detenuti, nonché sullo stato sanitario e sulla tracciabilità degli stessi animali tenuti in cattività.

Si precisa che in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 14 comma 2 lett. a) della legge di delegazione europea 2019/2020, che prevede, per ogni ambito, la revisione, e ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi, si è provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le disposizioni vigenti che dovrebbero essere abrogate, perché non conformi.

A sostegno della innovatività di questo decreto, basti pensare che in casa degli italiani ufficialmente risultano presenti 3 milioni di animali esotici, ma, si stima che il non censito sia di gran lunga superiore al 140-160% del censito.

Per quanto riguarda i dati ufficiali degli animali selvatici importati ogni anno in Italia a modo esemplificativo si riportano la tabella 1-2 riassuntive degli anni 2020-2021 (Fonte Ministero della Salute Ufficio 8 DGSAF DATI TRACES QLIKVIEW)

Tabella 1

IMPORTAZIONI SELVATICI (esclusi acquatici ornamentali) 2020-2021

| Anno | N. animali |
|--------------------------------|-------------------|
| 2020 | 138.752 |
| Anfibi e rettili | 134.440 |
| Altri animali Mammiferi | 4.312 |
| 2021 | 539.551 |
| Anfibi e rettili | 530.453 |
| Altri animali Mammiferi | 9.098 |
| Totale complessivo | 678.303 |

Fonte Ministero della Salute Ufficio 8 DGSAF

Tabella 2

IMPORTAZIONI SELVATICI 2020-2021

| Anno | N. animali |
|--------------------------------------|-------------------|
| 2020 | 4.841.226 |
| Animali acquatici ornamentali | 4.702.474 |
| Anfibi e rettili | 134.440 |
| Altri animali (Mammiferi) | 4.312 |
| 2021 | 6.319.568 |
| Animali acquatici ornamentali | 5.780.017 |
| Anfibi e rettili | 530.453 |
| Altri animali (Mammiferi) | 9.098 |
| Totale complessivo | 11.160.794 |

Si riportano di seguito anche i dati contenuti nel RAPPORTO ASSALCO – ZOOMARK 2021

LA POPOLAZIONE PET IN ITALIA E IN EUROPA Nel 2020, complice la pandemia Covid-19, diverse fonti hanno riferito l'aumento del numero di animali da compagnia presenti in Italia. Euromonitor ha stimato 62,17 milioni di esemplari²¹, superando quindi il rapporto di 1 a 1 tra i pet e la popolazione residente²² valido fino all'anno precedente. Gli animali d'affezione maggiormente presenti in Italia sono i pesci che, contando più di 29,9 milioni di esemplari, rappresentano circa la metà del totale dei pet che vivono nelle famiglie italiane. Oltre 16 milioni sono i cani e i gatti, con entrambe le popolazioni in aumento. La tendenza alla crescente concentrazione delle persone nelle aree urbane ha contribuito in particolare all'incremento dei cani di piccola e media taglia, mentre ha avuto un impatto negativo sugli altri animali da compagnia (uccelli ornamentali, pesci e piccoli mammiferi), le cui numeriche sono in calo. Euromonitor ha calcolato 12,9 milioni di uccelli, mentre i piccoli mammiferi e i rettili sono stimati rispettivamente in 1,8 e 1,4 milioni di esemplari. Esempari stimati -- 2020 (milioni) Cani 8,277 Gatti 7,926 Pesci 29,905 Uccelli ornamentali 12,878 Piccoli mammiferi 1,821 Rettili 1,363 Totale Popolazione Pet 62,170 Rapporto Assalco – Zoomark 2021 - Fonte: Euromonitor L'aumento complessivo di animali è avvalorato dai dati di Gfk, che rileva quasi 1 milione in più di famiglie²³ acquirenti di prodotti per pet. La crescita delle adozioni di cani e catti, che ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) aveva registrato nella fase acuta dell'emergenza sanitaria arrivando a dichiarare un incremento del 15% rispetto al 2019²⁴, si è ridotta nel 2021. L'On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, ha definito il 2021 un anno di "riflusso"²⁵, in cui molti pet portati in casa durante la pandemia sono stati successivamente ceduti per una varietà di motivi, tra cui le difficoltà

economiche della famiglia, il ritorno al lavoro in presenza o, purtroppo, il decesso del proprietario. Nel 2021 le adozioni tendono a crescere a un ritmo più contenuto. La presenza di fonti diverse, spesso discordanti fra loro, sulla popolazione pet in Italia conferma ancora una volta la necessità di un'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione, fondamentale per avere numeri certi e aggiornati.

In conclusione, per poter raggiungere pienamente il risultato di efficacia ed efficienza del sistema sanitario veterinario, risulta imprescindibile regolamentare il commercio, la detenzione e la movimentazione di tutti gli animali, tale traguardo, di grande civiltà, verrà raggiunto solo rendendo obbligatoria la certificazione sanitaria veterinaria come presupposto atto a contrastare la diffusione delle malattie a beneficio non solo degli animali, ma, della collettività.

La detenzione e la conservazione di questi animali richiedono conoscenze specifiche che, allo stato attuale, non sempre si rinvengono nei detentori e negli operatori del settore.

Da qui la necessità di prevedere dei programmi di formazione per la buona prassi di detenzione e conservazione.

1. Destinatari dell'intervento normativo

I principali destinatari dell'intervento sono:

- il Ministero della salute, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali secondo le proprie competenze che sono individuate come autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento;
- il Ministero della Transizione Ecologica in quanto autorità competente per talune tipologie di collezioni faunistiche e per gli elenchi di animali pericolosi ai sensi dell'art. 3 dello schema di decreto;
- Carabinieri forestali, NAS, Guardie forestali, polizia municipale
- Veterinari (pubblici e liberi professionisti);
- Professionista degli animali come definiti dall'articolo 4 punto 26) del regolamento (UE)2016/429
- gli operatori che detengono animali, inclusi i trasportatori, i proprietari ed i detentori di pet, i fornitori di mezzi di identificazione animale;

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di dare seguito alla delega della legge 53/2021 garantendo coerenza con le nuove esigenze di tutela della sicurezza e salute pubblica, del benessere degli animali e della conservazione *in situ* degli stessi. Il presente decreto legislativo inoltre introduce sanzioni per la violazione di norme legate alla conservazione degli animali

Nel **breve periodo** si propone di conseguire l'obiettivo di:

- pubblicare una lista aggiornata di animali pericolosi;
- pubblicare una lista positiva di animali esotici da compagnia detenibili;
- consentire lo smaltimento di scorte animali da parte di commercianti
- segnalare, tramite identificazione e registrazione in BDN gli animali di cui agli allegati

Nel **medio termine** e **lungo termine** l'obiettivo è quello di limitare la detenzione di animali potenzialmente pericolosi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori per la successiva verifica del grado di raggiungimento sono legati all'implementazione delle informazioni che gli operatori di stabilimenti e i proprietari di animali da compagnia dovranno garantire (direttamente o attraverso i medici veterinari).

Inoltre, un altro indicatore è legato all'attività di vigilanza diretta espletata dalle autorità competenti su stabilimenti e su animali.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento valutate all'atto dell'entrata in vigore del regolamento ed in vista della data di applicazione (21 aprile 2021) sono state le seguenti:

- Opzione di non intervento: scartata in quanto disattenderebbe una precisa delega.

- Opzione di intervento radicale: premesso che la delega della lettera Q) avrebbe consentito di prevedere l'assoluto divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, si è convenuto che tale strada non fosse percorribile in quanto troppo drastica e non giustificabile, fra l'altro, nell'ottica di perseguire gli obiettivi di conservazione previsti dal DLGS 73/2005).

- Opzione di intervento: è stata ritenuta l'unica utile a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti. Il decreto legislativo peraltro rappresenta, per una parte significativa, l'evoluzione naturale di norme già presenti che diversamente necessiterebbero comunque di adeguamenti

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

L'opzione preferita è stata già individuata come l'unica percorribile per i motivi sopraesposti.

Attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53

- Il criterio di delega di cui alla lettera a) che prevede di: *“adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili”*

- Il criterio di delega di cui alla lettera b) che dispone di: *“individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento”* Il criterio di delega di cui alla lettera n) che prevede per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia.

- Il criterio di delega di cui alla lettera o) che prevede di conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non

appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione

- Il criterio di delega di cui alla lettera p) richiede di *“introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429”*, Il criterio di delega di cui alla lettera q) prevede ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'opzione prescelta non comporta nuovi oneri economici rispetto a quelli attualmente esistenti, come specificato nella relazione tecnica. Come sopra indicato, i principali destinatari sono da individuarsi fra gli operatori e proprietari di animali da compagnia. Inoltre le autorità competenti di attività di vigilanza e le amministrazioni (MITE in particolare) per la gestione di animali sequestrati e confiscati. Per quanto attiene all'impatto sul mondo produttivo, si ritiene che il decreto legislativo avrà un impatto su circhi e collezioni faunistiche viaggianti che gradualmente non potranno più detenere animali pericolosi ma dovranno rimodulare le loro collezioni di animali adeguandole a criteri di sicurezza pubblica e benessere animale. È stimabile un impatto positivo sul piano sociale in quanto sicurezza e sanità pubblica insieme a benessere animale rappresentano dei punti fermi per l'opinione pubblica. I benefici per la tutela della biodiversità rappresentano un altro caposaldo del decreto in questione; per questo motivo il decreto legislativo prevede il coinvolgimento oltre che dell'ISPRA anche del Ministero della transizione ecologica, quale autorità coinvolta e, per alcuni ambiti, competente

4.2 Impatti specifici

Gli impatti specifici dell'intervento riguardano i proprietari e operatori di animali oggetto di divieti che comunque non saranno colpiti da un divieto diretto e immediato; si ritiene invece che vi sarà un impatto benefico per gli animali, le popolazioni animali, gli operatori, i detentori di animali e l'economia in quanto il desiderio di detenere un animale in casa verrà, ragionevolmente, soddisfatto attraverso la detenzione di specie non pericolose.

A. Effetti sulle PMI

L'impatto sulle PMI è limitato agli interventi di prevenzione sanitaria necessaria ai fini di interessi prevalenti.

B. Effetti sulla concorrenza:

Considerato l'oggetto specifico dell'intervento regolatorio non si rilevano effetti specifici sulla concorrenza.

C. Oneri informativi:

Con specifico riferimento agli obblighi informativi (OI) a carico dei destinatari, si precisa che il decreto legislativo non ne prevede di nuovi rispetto alla normativa vigente. Ciò che viene meglio definito sono le modalità operative nelle quali massimo rilievo viene dato alla semplificazione e digitalizzazione, con minimizzazione dei costi e degli oneri.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Sono state valutate le opzioni di non intervento o intervento radicale. Qualsiasi modifica del sistema attuale deriva dalla correzione della normativa non più attuale, dalla consultazione delle parti interessate o dalla necessità di attuare una semplificazione amministrativa, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del regolamento.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica, ciascuno per il proprio settore di competenza.

La parte pubblica e quella privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e, per quanto riguarda la parte pubblica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5.2 Monitoraggio

Si valuterà l'attuazione dell'intervento in esame attraverso un monitoraggio dell'attività di controllo ufficiale e, in particolare, dell'adozione e dell'applicazione delle misure correttive per il contrasto alla detenzione irregolare degli animali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Durante la stesura del testo sono stati coinvolti medici veterinari afferenti alla FNOVI, alla LAV all'ANMVI, ed il personale degli IZZSS i e i Rappresentanti regionali veterinari; in un secondo momento il testo è stato rielaborato e condiviso con funzionari del MITE, stante la specifica competenza su taluni argomenti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione è stato ampio e articolato. Il settore degli animali selvatici, esotici e da compagnia viene, in tal modo per la prima volta, regolamentato al fine di contrastare eventuali pericoli provenienti da questi animali, attraverso una adeguata e capillare sorveglianza epidemiologica, a livello nazionale, per poter intercettare, preventivamente, le malattie e le zoonosi, in tutte le specie animali definite "non convenzionali", e, provvedendo, tra l'altro, a limitare, regolamentandola, la detenzione delle specie pericolose da parte di alcune categorie di operatori.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e Ministero della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge di delegazione europea 2019-2020 del 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per l'adozione di principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività, nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del regolamento 2016/429.

La redazione del testo ha tenuto conto dei seguenti punti:

- la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo;
- principi di biosicurezza;
- interazione tra sanità animale;
- benessere degli animali e salute umana;
- buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica.

È stata posta particolare attenzione alla formazione periodica degli operatori (lettera n) che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute.

Sebbene la lettera q) della legge delega n. 53 del 2021, preveda ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace (tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, ragionevolmente), si è ritenuto opportuno regolamentare il settore, prevedendo una specifica disciplina per alcuni stabilimenti, come, ad esempio, i giardini zoologici (d. lgs. 73/2005 - Attuazione della Direttiva 1999 n. 22 CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Al fine di armonizzare e semplificare la vigente normativa di settore, sono stati coinvolti alcuni funzionari del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), che hanno provveduto,

fra l'altro, all'integrazione della parte del testo legata alle abrogazioni delle norme di competenza del MITE, e delle sanzioni.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Il presente decreto aggiorna e semplifica le disposizioni attualmente vigenti, rispondendo all'esigenza di risolvere il problema dell'incompletezza e della frammentarietà che caratterizza la disciplina *de qua*.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo incide:

- Sulla legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- Sulla legge 20 luglio 2004, n. 189
- Sulla legge 1° agosto 2003, n. 213, di conversione con modificazioni del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
- Sulla legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Sul decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006 recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2007;
- Sull'articolo 727-bis del Codice penale.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e, in particolare, con le previsioni contenute nell'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute e con la nuova formulazione dell'articolo 9, comma terzo, recante "*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*". Si riconosce, in tal modo, il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, anche attraverso il principio di tutela degli animali, con la previsione di una riserva di legge che ne disciplina le forme ed i modi.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Con riferimento al riparto di competenza legislativa, si rappresenta che lo schema *de quo* è coerente con quanto previsto dall'articolo 9, comma terzo, della Costituzione, in materia di tutela degli animali, di recente introduzione.

Nel rispetto della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di "*tutela della salute*", di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, anche al fine di evitare zoonosi, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le

funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale e delle province autonome, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoghe. Si evidenzia, per completezza, che si è appena concluso l'iter parlamentare del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante *“Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”*

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2. Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali, anzi ne rappresenta l'adempimento.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, in ottemperanza a quanto sancito a livello europeo dall'art. 268 del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si introducono disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Solo ai fini del presente decreto sono introdotte le definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, già per altro in uso in ambito veterinario.

Si fa presente, in particolare, che la definizione di cui alla lettera f) è la medesima di quella contenuta nel provvedimento relativo alla attuazione della medesima delega contenuta nell’articolo 14, della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) relativa alla identificazione e registrazione degli operatori degli stabilimenti e degli animali.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni in oggetto utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare le seguenti disposizioni:

- Articolo 727-bis del Codice penale;
- Comma 8 dell’articolo 5-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- Comma 755 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Comma 756 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Sono abrogati:

- a) l’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- b) il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
- c) le disposizioni di attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo, né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto. Anzi, si è cercato di adeguare il sistema nazionale abrogando le norme oramai obsolete in ragione delle disposizioni europee.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Lo schema di decreto in oggetto attua in modo completo la delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

È prevista l'adozione di decreti attuativi al fine di integrare la disciplina di cui allo schema di decreto, con riferimento alle seguenti norme:

- art. 4 - (specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità);
- art. 5 - (elenco delle specie di animali da compagnia);
- art. 8 - (caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali);
- art. 9 - (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia).

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Rep. Atti n. 104/CSR dell'8 giugno 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 giugno 2022;

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019/2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p), e q);

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2022 ai fini del parere in sede di Conferenza Stato – Regioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza del 17 maggio 2022, protocollo DAR n. 7931, di diramazione del testo e contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 23 maggio 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione tecnica si è svolto un confronto tra le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate sulle proposte di modifica elaborate dalle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte riportate nel documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. A);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

8/6/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/99/SR04/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN
MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI
DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E
PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO
DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI
VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:


| Riferimento testuale | Osservazioni / proposte |
|--|--|
| Art1, comma 1 "Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette" | Art. 1 comma 1 Dopo le parole "al fine di" inserire le parole "della prevenzione e al controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo" |
| Articolo 1, comma 2, lettera h) | Sostituire con il seguente testo: "immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone" . |
| Art. 2 1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento | Sostituire il comma 1 con: 1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, |



| | |
|--|---|
| <p>(UE) 2016/429, responsabile: a) delle misure per il controllo e la riduzione delle malattie negli animali selvatici, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, in conformità al regolamento (UE) 2017/625; b) delle misure da adottare, in materia di benessere degli animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia, per la tutela e il rispetto etologico delle varie specie ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione</p> | <p>paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, responsabile: a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625; b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.</p> |
| <p>Art. 4, comma 2</p> | <p>Sarebbe auspicabile prevedere una procedura semplificata per la modifica degli allegati degli elenchi previsti dal comma 2</p> |
| <p>Art. 4 comma 4 4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura. Il decreto stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.</p> | <p>Art. 4 comma 4 Aggiungere dopo le parole "della cultura" le parole "e sentita la conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"</p> |
| <p>Art. 5 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento</p> | <p>Art. 5 Comma 1: così da modificare "da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate" Eliminare il periodo: "Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui</p> |



| | |
|--|--|
| <p>(UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.</p> | <p>all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.”</p> <p>Sarebbe auspicabile prevedere una procedura semplificata per la modifica degli allegati degli elenchi previsti;</p> |
| <p>ART. 8 (Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali)</p> <p>1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali dei precedenti articoli ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g)</p> | <p>Art. 8 comma 1</p> <p>Aggiungere dopo le parole “da adottare” le parole “sentita la conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”</p> <p>Aggiungere dopo la parola “vigente” “le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono gli animali”, nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi”, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato”.</p> |
| <p>ART. 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)</p> <p>Comma 1. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i centri di riferimento nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.</p> | <p>Art. 9</p> <p>Modificare il Titolo: (Formazione operatori e proprietari o detentori)</p> <p>Sostituire il comma 1 con:</p> <p>1. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di riferimento nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto.</p> |
| <p>ART. 10 (Vigilanza sanitaria)</p> <p>1. Ai soggetti di cui al presente decreto si applicano le norme vigenti di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in caso di episodi di mortalità la cui causa non è certa.</p> | <p>Art. 10</p> <p>Sostituire nel titolo “vigilanza sanitaria” con “attività di sorveglianza e controllo dell'autorità locale competente”</p> <p>Sostituire il comma 1 con: “Gli animali detenuti di cui al presente decreto sono oggetto alle misure di</p> |



| | |
|--|--|
| <p>2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.</p> | <p>sorveglianza di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE 429/2016 e delle pertinenti malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui alla direttiva 2003/99/CE, le aziende sanitarie locali adottano i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente.</p> <p>Gli operatori che detengono animali di cui al presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme del art. 2 comma 2 del Reg. UE 625/2017, lettere c), d), e) f) ed alle responsabilità attribuite dal Regolamento 2016/429.”</p> |
| <p>ART. 17</p> | <p>Inserire nell'articolo 17 il seguente comma: “3. Le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo art. 4.”</p> |

Roma, 8 giugno 2022

